34654-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Angelo Costanzo - Presidente -
Pierluigi Di Stefano
Riccardo Amoroso
Martino Rosati - relatore -
Maria Sabina Vigna

Sent. n. sez. 1243
CC - 25/09/2020
R.G.N. 8916/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis), nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/12/2019 del Tribunale di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste formulate dal Procuratore Generale, Sost. Mario Pinelli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del proprio difensore, (omissis) ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 27 dicembre 2019, che ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 12 dicembre precedente, con la quale gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere per i delitti di maltrattamenti e di lesioni personali in danno della sua compagna, nonché per il porto e la detenzione non autorizzati di una pistola clandestina.

2. Con unico motivo di ricorso, l'indagato eccepisce la nullità dell'udienza tenutasi dinanzi a quel Tribunale e degli atti consequenziali, tra cui l'ordinanza impugnata, a causa dell'omessa notificazione del relativo avviso di fissazione ad uno dei suoi due difensori di fiducia.

Egli lamenta l'erroneità, e dunque la contrarietà alla legge, dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la rinuncia al mandato difensivo da parte del primo difensore di fiducia da lui nominato (avv. (omissis)), in quanto da questi trasmessa al giudice procedente tramite *pec*, non avesse spiegato alcun effetto: ond'è che la nomina fiduciaria in favore di altri due professionisti (avv. (omissis) e (omissis)), da lui successivamente operata, sarebbe rimasta improduttiva di effetti nei confronti del secondo di essi, al quale, pertanto, correttamente non era stato notificato l'avviso di fissazione dell'anzidetta udienza.

Deduce il ricorrente che il Tribunale abbia fondato tale suo assunto su una giurisprudenza di legittimità non univoca e non pertinente, in quanto maturata con riferimento alla nomina del difensore, che è atto dell'imputato e per il quale l'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., prevede specifiche formalità, funzionali ad assicurare con certezza l'assistenza difensiva fiduciaria; formalità, invece, che non richiede il successivo art. 107, a tenore del quale è sufficiente che la rinuncia al mandato difensivo – che è atto del professionista e non della parte – venga sollecitamente comunicata all'autorità giudiziaria, implicitamente lasciando all'interessato, dunque, la scelta delle relative modalità.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, condividendo la lettura normativa rassegnata nell'ordinanza impugnata e, perciò, chiedendo di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dev'essere ribadito il principio generale, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Livisianu, Rv. 263189). Insuperabile, in tal senso, è l'assenza di una norma che conferisca loro tale facoltà, analogamente a quanto l'art. 148, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., prevede specificamente ed esclusivamente per gli uffici giudiziari.

V'è, però, che, superando inutili formalismi, ed enunciando un principio già espresso in motivazione in alcuni dei precedenti appena menzionati (questa Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, Di Russo, Rv. 278127), ha precisato che, non trattandosi comunque di atti irricevibili, le comunicazioni e le istanze difensive trasmesse via *pec* possono essere prese in considerazione dal giudice, se poste alla sua attenzione.

2. Nello specifico, il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo di tali regole giuridiche.

Emerge indiscutibilmente dallo stesso provvedimento impugnato che l'atto di rinuncia al mandato professionale da parte del primo difensore di fiducia, da questi trasmesso al giudice procedente a mezzo *pec*, non solo sia pervenuto a tale autorità giudiziaria, ma sia stato altresì da essa valutato, al punto da aver quest'ultima proceduto ad una nomina d'ufficio, a norma dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen..

L'atto difensivo, dunque, benché portato a conoscenza del giudice irritualmente, ha spiegato i suoi effetti, realizzando lo scopo cui era preordinato, senza alcun pregiudizio per eventuali esigenze concorrenti. La ragione giustificatrice delle limitazioni all'uso dei "mezzi tecnici idonei" nelle comunicazioni tra i soggetti del procedimento, infatti, è quella di evitare dubbi sulla paternità degli atti che ne sono oggetto, al fine di garantire la certezza dei rapporti processuali: nello specifico, perciò, avendo l'atto raggiunto il suo destinatario ed essendo stato da questi valutato, appare del tutto irrazionale una vanificazione dei relativi effetti *ex post*, per di più nell'assenza di qualsiasi incidenza negativa sulle ragioni di altre parti o sulle esigenze di certezza e speditezza processuali.

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, è affetta da nullità di ordine generale, tempestivamente eccepita dal difensore comparso in udienza, e merita, di conseguenza, di essere annullata, con restituzione degli atti al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio, previa la rituale instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Così deciso il 25 settembre 2020.

Il Consigliere estensore
Martino Rosati

Il Presidente
Angelo Costanzo

Depositato in Cancelleria
oggi, 14 DIC 2020
IL CANCELLIERE
Patrizia Di Laurenzio